



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo di Fano

ORDINANZA

PESCA SPORTIVA/RICREATIVA CON NASSE E PALANGARI

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano:

- VISTO** il Decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 e successive modifiche e integrazioni, recante “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modifiche e integrazioni recante “*Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*”;
- VISTA** la convenzione COLREG 72/81, Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, recepita con Legge n. 1085 del 27 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 6 dicembre 2010 e ss.mm.ii, concernente le comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 14/2011 del 20 gennaio 2011, recante “*Regolamento del porto di Fano*”;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2019 del 20 maggio 2019 così come modificata dalle ordinanze 58/2024 e 59/2024;
- VISTA** l'Ordinanza n. 63/2005 del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., della Capitaneria di porto di Pesaro, recante la disciplina della pesca professionale con attrezzi da posta;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024” recante: “*Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro*”;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale n. 420181 del 6 settembre 2024 che ha modificato il Decreto Ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 52/2024 in data 05 agosto 2024 recante “*Pesca sportiva/ricreativa con nasse e palangari*”;
- CONSIDERATO** che la Regione Marche, ai sensi della Legge regionale n. 11/2004, art. 10 comma 3, ha dapprima disciplinato l'esercizio della pesca sportiva con D.G.R. n. 1968 del 23 novembre 2009, così come modificato con D.G.R. n.1796 del 13 dicembre 2010, e con D.G.R. n. 1423 del 23 novembre 2016 e successivamente, con D.G.R. n. 443 del 14 aprile 2020, ha provveduto alla revoca dei provvedimenti adottati;
- VALUTATO** che la pesca sportiva/ricreativa con gli attrezzi “nasse” e “palangari” risulta tradizionalmente coinvolgere un numero elevato di pescatori sportivi e che in

manca di precise disposizioni tale attività potrebbe compromettere la sicurezza della navigazione;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere a disciplinare, in relazione ai profili di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima relativi alla sicurezza della navigazione, l'utilizzo nell'esercizio della pesca sportiva/ricreativa degli attrezzi da pesca tipo "nassa" e "palangari", con particolare riferimento alla distanza dalla costa e ai segnalamenti marittimi diurni e notturni;

RITENUTO necessario uniformare la disciplina di carattere locale con il richiamato Decreto Ministeriale prot. n. 45439 in data 30 gennaio 2024, successivamente modificato con il decreto ministeriale 420181 del 06 settembre 2024, in seguito alla sostanziale riduzione del numero complessivo di ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto da n. 200 (duecento) a n. 100 (cento), indipendentemente dal numero delle persone presenti a bordo;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 81 e 223 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Ferme restando le limitazioni fissate dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e/o da specifiche Ordinanze di disciplina di altre attività marittime incompatibili, nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, che si estende dalla località Fosso Sejore del comune di Fano alla foce del Fiume Cesano ricadente nel comune di Mondolfo, ai fini della sicurezza della navigazione, l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa con nasse e palangari, è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

NASSE:

- a) nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile, la posa degli attrezzi deve avvenire nella sola fascia di mare compresa tra i 200 metri e i 500 metri dalla linea di costa;
- b) nel periodo tra il 1° maggio e il 30 settembre e comunque durante il periodo di stagione balneare, così come definito dalla Regione Marche con provvedimenti di volta in volta emanati, la posa degli attrezzi è consentita nella sola fascia di mare compresa tra i 350 metri e i 500 metri dalla linea di costa;
- c) non possono essere calate da ciascuna unità più di 2 (due) nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- d) le nasse devono essere calate ad una distanza superiore a metri 50 (cinquanta) l'una dall'altra, devono essere posizionate sempre in direzione parallela alla costa e ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) da attrezzi da posta professionali, da impianti di mitilicoltura e altri impianti fissi di pesca, nonché da unità in attività di pesca professionale, inoltre devono poter essere salpate rapidamente in caso di necessità/urgenza/emergenza.

PALANGARI:

- e) nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile, la posa degli attrezzi deve avvenire a partire da 200 metri dalla linea di costa;
- f) nel periodo tra il 1° maggio e il 30 settembre e comunque durante il periodo di stagione balneare, così come definito dalla Regione Marche con provvedimenti di volta in volta emanati, la posa degli attrezzi è consentita a partire da 500 metri dalla linea di costa;

- g) non possono essere calati da ciascuna unità palangari con un numero di ami superiore a 100 (cento) qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- h) i palangari devono essere calati ad una distanza superiore a metri 200 (duecento) l'uno dall'altro, devono essere posizionati sempre in direzione parallela alla costa e ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) da attrezzi da posta professionali, da impianti di mitilicoltura e altri impianti fissi di pesca, nonché da unità in attività di pesca professionale, inoltre devono poter essere salpati rapidamente in caso di necessità/urgenza/emergenza;
- a) fermo restando gli obblighi di cui al successivo articolo 2 lettera d), la pesca ricreativa/sportiva con il palangaro è subordinata alla prevista autorizzazione rilasciata dalla Autorità Marittima, la quale ha validità annuale. L'istanza in marca da bollo può essere presentata presso qualsiasi Autorità Marittima, indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente. La sigla di individuazione dell'autorizzazione dovrà essere riportata sulla targhetta - composta di materiale inalterabile e di almeno 65 mm di larghezza e 75 mm di lunghezza - saldamente fissata nel punto di contatto con la boa di segnalazione ovvero sul cavo principale del palangaro calato o tenuto a bordo.

Articolo 2

Disposizioni di carattere comune alle attività di pesca sportiva/ricreativa con nasse e palangari:

- a) per le suddette attività possono essere utilizzate solo unità da diporto, come definite dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore;
- c) al fine di scongiurare ogni possibile accidentalità ovvero intralcio alla navigazione nelle predette fasce di mare gli attrezzi devono essere segnalati e chiaramente visibili come di seguito indicato:
 - I. di giorno, a mezzo di galleggiante e bandierina di colore giallo, di diametro non inferiore a 40 (quaranta) cm.;
 - II. di notte, con l'aggiunta di fanale giallo, visibile da una distanza non inferiore a mezzo miglio nautico;
 - III. in caso di posa dell'attrezzo denominato palangaro i predetti segnalamenti di cui al punto I. devono essere posti alle estremità e comunque ogni 500 metri mentre i segnalamenti di cui al punto II. devono essere posti alle sole estremità dell'attrezzo.
- d) i predetti galleggianti devono riportare ben leggibile il codice numerico identificativo del pescatore sportivo titolare, di cui alla comunicazione relativa alla pesca sportiva/ricreativa effettuata ai sensi del D.M. 06/12/2010 e successive modifiche.
- e) le nasse e i palangari non possono essere calati nei bacini portuali e nel raggio di metri 300 (trecento) dall'asse dell'imboccatura del porto, per una distanza non inferiore a 0,4 miglia verso il largo nel settore delimitato da un angolo di 080° definito tra le radicali 340° e 060° che originano dall'imboccatura stessa;
- f) le nasse devono essere nettate esclusivamente in mare, con divieto nel periodo 15 luglio – 31 agosto, per consentire la riproduzione delle seppie o, in altri periodi, se in presenza di uova.

Articolo 3

L' Ordinanza n. 52/2024 in data 05 agosto 2024, recante “*pesca sportiva/ricreativa con nasse e palangari*” in premessa citata, è abrogata a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata ai soggetti interessati nonché pubblicizzata mediante inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito Web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/fano/ordinanze.

Salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave o speciale fattispecie illecita amministrativa e/o penale, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ricorrendone la fattispecie ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e art. 650 CP.

Le violazioni in materia di pesca saranno sanzionate ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss. nm. e ii.

Fano, (vedasi data di registrazione)

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Maria Giovanna TROMBETTA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate*